



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Marco Andrea Seniga

Decreto	N° 6800	del 29 Dicembre 2009
----------------	----------------	-----------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n°: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Approvazione schema di convenzione per la delega di funzioni di protezione civile e per la costituzione di un ufficio comune per l'esercizio delle funzioni di protezione civile - Guida per gli Enti locali.

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 29-12-2009

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 8.01.2009 n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 9 inerente le competenze del responsabile di settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.112 del 04.07.2005 con il quale sono state confermate le competenze della Direzione Generale della Presidenza già previste dal D.P.G.R. n.203/2003;

Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n.7087 del 28.11.2003 con il quale nell’ambito della Direzione Generale della Presidenza è stato costituito il Settore Sistema regionale di protezione civile;

Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 4686 del 1 Ottobre 2009 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore Sistema regionale di protezione civile;

Richiamato il decreto n. 5729 del 3 dicembre 2008 con il quale è stato approvato il Manuale di istruzioni tecnico – operative per l’elaborazione e la verifica del piano di protezione civile comunale / intercomunale;

Visto in particolare il punto 6 “Gestione delle competenze comunali nell’ambito delle gestioni associate” in cui, a titolo esemplificativo, sono state riportate le criticità più frequenti rilevate dagli uffici regionali in occasione della istruttoria ex art.24 del D.P.G.R. n.69/R/2004 dei piani intercomunale:

- assenza di chiarezza nella individuazione delle responsabilità nell’ambito delle attività e delle procedure di protezione civile svolte dal centro intercomunale;
- sovrapposizione di competenze;
- carente rapporto funzionale con i Sindaci;
- scarsa consapevolezza circa il fatto che le “decisioni” che esprimono la funzione di direzione e coordinamento delle attività di salvaguardia della popolazione sono di esclusiva competenza del Sindaco;

Rilevato che spetta alla convenzione istitutiva della gestione associata individuare con chiarezza l’assetto organizzativo e delle competenze che si vuole realizzare nell’ambito intercomunale;

Visto che l’art. 6.5 “Allineamento della convenzione associativa” del Manuale ha rinviato a successivo atto la predisposizione di uno schema di convenzione di riferimento per gli Enti locali per:

- a) riproporre “il patto” associativo secondo regole certe nei casi in cui il procedimento di associazione si sia interrotto per equivocità degli intenti;
- b) adeguare le convenzioni già esistenti a quanto più compiutamente definito in sede di piano intercomunale di protezione civile;
- c) verificare i piani di protezione civile che, pur approvati, continuano a mantenere caratteristiche di equivocità in merito alle competenze;

Ritenuto pertanto utile fornire agli Enti una guida per l’elaborazione di una convenzione che preveda la delega o la costituzione di un ufficio comune, al fine di mettere a disposizione un supporto da cui prendere spunto per definire la gestione in forma associata delle attività di protezione civile, Allegato A parte integrante al presente atto e risolvere le criticità sopra richiamate;

Dato atto che gli schemi di convenzione di cui all’Allegato A sono coerenti con gli elementi dell’organizzazione delle attività del sistema regionale di protezione civile in emergenza come definiti dal regolamento regionale D.P.G.R. n.69/R/2004 attuativo della Lr n.67/2003 e sono stati

oggetto di confronto con il Settore “Settore affari istituzionali e delle autonomie locali” della DG Presidenza;

Precisato tuttavia che ai fini dell’accesso ai contributi di cui alla legge regionale n. 40/2001, gli Enti sono tenuti a seguire le indicazioni dettate a tale fine dal competente “Settore affari istituzionali e delle autonomie locali” sopra richiamato;

DECRETA

1. di approvare lo “Schema di convenzione per la delega di funzioni di protezione civile” e lo “Schema di convenzione per la costituzione di un ufficio comune per l’esercizio delle funzioni di protezione civile”, Allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto, quale guida a supporto degli Enti locali; tali schemi devono essere considerati unicamente dei suggerimenti.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Marco Andrea Seniga

Guida per la redazione di una schema di convenzione per la delega di funzioni di protezione civile e uno schema di convenzione per la costituzione di un ufficio comune per l'esercizio delle funzioni di protezione civile

Indicazioni

Con gli schemi di convenzione di seguito riportati si intende fornire agli Enti un possibile indice di articolato, la descrizione del contenuto di ciascun articolo oltre che un esempio di articolato.

Gli schemi proposti costituiscono un suggerimento che gli Enti possono liberamente utilizzare o meno.

Con la presente guida e soprattutto con la bozza di articolato si è infatti voluto aiutare gli Enti a superare i punti di maggiore criticità messi in luce dalla istruttoria effettuata sui piani intercomunali di protezione civile inviati, con il fine di raggiungere una maggiore chiarezza circa compiti e funzioni esercitati dalla gestione associata, definire più compiutamente i rapporti tra gli Enti firmatari, ivi compresi gli impegni finanziari, le responsabilità dell'Ente capofila, sottolineare il rispetto delle competenze e delle responsabilità inderogabili e non delegabili del Sindaco.

Al fine di meglio rispondere alle varie situazioni in cui si possono trovare gli enti al momento della redazione della convenzione, quali :

- § istituzione ex novo di gestione associata ;
- § rinnovo di gestione associata già istituita con precedente atto ;
- § presenza di piano intercomunale di protezione civile già approvato ai sensi del DPGR n.69/R/2004 : in tale caso è stata prevista in convenzione la procedura relativa alla verifica della congruità del piano già approvato alla nuova convenzione ;

in alcuni articoli sono presenti comma o periodi alternativi l'uno all'altro; i comma ed i periodi in questione sono evidenziati in corsivo e separati da un "oppure".

L'indicazione FACOLTATIVO riportata a fianco di un articolato sottolinea ulteriormente la libertà di scelta dell'Ente.

Nello schema di articolato sono stati anche ipotizzati i tempi di verifica ed approvazione di alcuni atti decisori, istruttori o comunque di procedimenti amministrativi : tale indicazione serve solo per "catturare" l'attenzione degli Enti circa la necessità che la convenzione dettasse tutti gli aspetti procedurali oltre che organizzativi della gestione associata.

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE TRA I COMUNI DI
MEDIANTE DELEGA
AL COMUNE/COMUNITA' MONTANA /UNIONE DI COMUNI
E PER LA PRESTAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO (nel caso in
cui sia presente art. 10)

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto della convenzione e enti partecipanti alla gestione associata
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Funzioni, attività e servizi conferiti
- Art. 3 bis – (FACOLTATIVO) Attività di Centro operativo .. / .. Attivazione e gestione risorse in emergenza
- Art.4 – Adozione e approvazione del piano di protezione civile intercomunale e relativo aggiornamento
- Art. 5 – Verifica del piano di protezione civile intercomunale e tramite esercitazioni
- Art.6 – Iniziative di informazione alla popolazione
- Art. 7 – Attività di centro situazioni
- Art. 8 – Attività di centro operativo
- Art. 8 bis - Attivazione e Gestione di risorse a favore dei comuni associati
- Art. 9 – Titolarità delle procedure operative
- Art.10 – Forme di collaborazione e supporto
- Art.11 – Organizzazione della gestione associata
- Art. 12 – Sala operativa intercomunale

Capo II – Disciplina delle funzioni delegate

- Art. 13 – Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Capo III – Rapporti tra i soggetti convenzionati

- Art. 14 – Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 15 – Strumenti di consultazione tra i contraenti
- Art. 16 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie
- Art. 17 – Beni e strutture
- Art. 18 – Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale
- Art. 19 – Controversie relative alla convenzione

Capo IV – Disposizioni finali

- Art. 20 – Norma finale
- Art. 21 – Disposizioni di rinvio
- Art. 22 - Esenzioni per bollo e registrazione

Premesse

Nelle premesse è utile citare le normative che attribuiscono alla competenza del l'Ente delegato le funzioni, le attività, i servizi oggetto della convenzione, oltre che le disposizioni (di legge ed eventualmente degli Statuti) che consentono ai soggetti firmatari della convenzione di rappresentare i rispettivi enti in questa sede.

In caso di convenzione con ente diverso dal Comune (es. Comunità montana/Unione di Comuni), occorre citare la normativa che disciplina il funzionamento dell'ente, la possibilità di gestire le funzioni per conto dei Comuni e l'articolo/articoli del D Lgs. n. 267/2000 che disciplinano la forma associativa scelta.

Eventuali precedenti convenzioni, accordi e intese già stipulati dai soggetti contraenti nelle funzioni, nelle attività, nei servizi oggetto della convenzione, devono essere richiamati nelle premesse ; è inoltre importante richiamare leggi e regolamenti che regolano le funzioni, le attività, i servizi oggetto di conferimento, eventualmente menzionandone gli articoli particolarmente significativi.

Esempio

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Comune/ Comunità Montana/Unione di Comuni posta in.....

TRA

Il Comune diin persona del Sig. nato a il..... – Sindaco, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare , esecutiva ed integrata con la delibera consiliare n. ____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

••Il Comune di....

••Il Comune di..

.....

E

La Comunità Montana /Unione di comuni/ il Comune di

PREMESSO

CHE

.....

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Oggetto della convenzione e enti partecipanti alla gestione associata

Nel presente articolo si conferisce la delega, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni e servizi comunali ad uno degli enti firmatari, che accetta di esercitare tale delega; andranno altresì indicati i comuni firmatari.

Esempio di articolato

1.- Con la presente convenzione i Comuni di conferiscono ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la delega a (Comunità Montana /Unione di Comuni/ Comune di ...) che accetta, delle

funzioni e dei servizi attinenti la protezione civile specificatamente indicati al successivo art. 4.

Art. 2 –Finalità

Nel presente articolo si esplicitano gli obiettivi comuni alle amministrazioni stipulanti, che si intendono perseguire con la gestione associata: economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione; miglioramento del servizio e distribuzione ottimale dei servizi sul territorio; valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori, ecc.

Esempio di articolato

1.- I comuni sottoscrittori con la presente gestione associata intendono migliorare lo svolgimento del servizio di protezione civile di propria competenza, riconoscendone il carattere di servizio essenziale ai fini della tutela della incolumità delle persone, dell'integrità dei beni e degli insediamenti. In particolare i comuni intendono migliorare, attraverso la gestione associata, il livello di efficacia ed efficienza dell'organizzazione preposta alla attività di protezione civile.

2.- L'esigenza di realizzare il miglioramento del servizio nasce in particolare dalla considerazione dei seguenti elementi:

- insufficienza del livello organizzativo attivabile da ciascuno dei comuni associati per le funzioni e servizi di protezione civile in rapporto alla complessiva organizzazione comunale e ai compiti da svolgere;
- opportunità di integrare le azioni di prevenzione e soccorso nell'ambito dell'intero territorio intercomunale .

3.- Con riferimento agli elementi precisati al comma 2, la gestione associata del servizio di protezione civile consente:

- Di realizzare una organizzazione delle attività di protezione civile adeguata allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di protezione civile attribuiti al la competenza dei comuni dalla legislazione nazionale e regionale ;
- Di definire in un contesto unitario le iniziative ordinarie ed emergenziali funzionali al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni , proprie della attività di protezione civile .

Art. 3 - Funzioni, attività e servizi conferiti

Nel presente articolo si dovrà individuare l'elenco delle funzioni e i servizi minimi che la gestione deve esercitare ai sensi della legge regionale n.67/2003, che saranno dettagliati in successivi articoli.

Esempio di articolato

1.- Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR n.67/2003 sono conferite all'ente delegato le seguenti funzioni e servizi:

- **adozione e approvazione del piano di protezione civile intercomunale** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 comma 2 della LR n.67/2003 e all'art. 24 del Regolamento regionale approvato con D .P.G.R. n.69/2003, e relativo periodico **aggiornamento** ;

- Verifica del piano di protezione civile intercomunale tramite **esercitazioni**;
- **Iniziative di informazione alla popolazione** circa i rischi presenti sul territorio e le previsioni del piano di protezione civile e altre iniziative volte allo sviluppo della conoscenza delle tematiche della protezione civile ;
- **Attività di centro situazioni.**

Art. 3 bis – (FACOLTATIVO)

Attività di Centro operativo / Attivazione e gestione risorse in emergenza

Nel presente articolo si individua come oggetto di delega l'attività di centro operativo o attivazione e gestione risorse in emergenza. Tale attività è stata prevista come separata dalle altre di cui all'art. 3 in modo da evidenziare il carattere facoltativo della scelta. Ove inserita tra le attività delegate, l'oggetto della delega sarà esplicitato nel successivo ar. 8 o 8 bis.

Deve restare comunque fermo il pieno rispetto da parte dei singoli enti partecipanti di ogni altra normativa inderogabile, in particolare quella relativa alle competenze del Sindaco che non sono delegabili.

Esempio di articolato

1.- Ai sensi dell'art. 8, comma 6 della LR n.67/ 2003 sono altresì conferite all'ente delegato le seguenti funzioni e servizi ad integrazione e supporto dell'organizzazione comunale in emergenza:

- **Attività di centro operativo**
oppure
- **Attivazione e Gestione di risorse**

2.- Resta comunque salva la competenza e la conseguente responsabilità dei Sindaci dei Comuni firmatari in ordine alla funzione di coordinamento dei soccorsi in emergenza quale autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge n.225/1992.

Art. 4 - Adozione e approvazione del piano di protezione civile intercomunale e relativo aggiornamento

Nel presente articolo si dettaglia il contenuto e le procedure correlate allo svolgimento della delega relativa alla attività di pianificazione intercomunale, meramente elencata all'art. 3.

Esempio di articolato

1.- In conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 2 della LR n.67/2003, l'ente delegato provvederà ad elaborare un piano di protezione civile intercomunale unico per l'intero ambito della gestione associata, comprendente l'insieme delle procedure operative e dei mansionari che dovranno regolare lo svolgimento delle attività di prevenzione e soccorso attribuite dalla legislazione regionale e nazionale ai comuni e che, per effetto della presente convenzione, sono state attribuite all'ente delegato ovvero sono rimaste in competenza dei singoli comuni associati. Il piano è redatto in conformità agli indirizzi regionali approvati con decreto dirigenziale 5729 del 3.12.2008 .

2.- Ai fini di cui al comma precedente, i comuni associati si impegnano ad assicurare, per il tramite del referente di cui all'art. 11:

- il conferimento all'ente delegato di ogni utile dato già in proprio possesso o comunque desumibile dai dati in possesso ;
- ogni utile collaborazione per la predisposizione da parte dell'Ente delegato delle procedure e dei mansionari relativi alle attività che sono rimaste in competenza dei singoli comuni;
- la comunicazione delle determinazioni attinenti gli elementi territoriali comunali (aree di emergenza, edifici strategici, edifici funzionali allo svolgimento delle attività conferite, ecc.) .

3.- In sede di prima applicazione della presente convenzione , l'Ente delegato entro sei (6) mesi dalla sottoscrizione della convenzione , previo parere della / sentita la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 15, provvede:

all'adozione del piano intercomunale di protezione civile , per l'invio alla provincia e alla Regione ai fini e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004 .

Oppure

alla verifica circa la conformità alla presente convenzione del piano intercomunale già approvato ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004 e alla adozione delle eventuali necessarie integrazioni per l'invio alla provincia e alla Regione ai fini e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004 . Ove non sia necessario procedere all'adozione di alcuna integrazioni del piano l'ente delegato ne da atto con un apposito provvedimento da trasmettere alla Conferenza dei Sindaci, alla Regione e alla Provincia.

4.- A seguito del parere favorevole della Regione, espresso ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004, l'ente delegato provvede all'approvazione del piano / delle sue integrazioni, dandone comunicazione alla Provincia e alla Regione .

5.- Una volta approvato dall'Ente delegato il piano di protezione civile è vincolante per i singoli comuni, anche relativamente alle procedure ed ai mansionari in competenza dei medesimi.

6.- Ove il termine di cui al punto 3 non sia rispettato ovvero la Conferenza dei Sindaci esprima riserve sul documento presentato, l'ente delegato provvederà a convocare la Conferenza dei Sindaci per le determinazioni di competenza.

7.- A seguito di eventi particolarmente significativi che interessano anche in parte il territorio intercomunale, l'Ente delegato si impegna a predisporre una relazione di sintesi in merito all'efficacia organizzativa e alle procedure attuate, per verificare l'efficacia e l'adeguatezza del piano di protezione civile. Tale relazione è inviata alla Conferenza dei Sindaci dando altresì atto della necessità o meno di apportare modifiche alla organizzazione definita nel piano di protezione civile ovvero alla gestione associata.

8.- Le modifiche o l'inserimento di nuove procedure e mansionari, anche in attuazione di nuove disposizioni regionali sopraggiunte, tali da non modificare nella sostanza la ripartizione delle competenze nell'ambito intercomunale, non necessitano della medesima procedura seguita per l'approvazione del piano di protezione civile e:

- nel caso di procedure e mansionari in responsabilità della gestione associata: le modifiche sono definite in sede tecnica dal Responsabile della gestione associata di cui all'art. 11 comma 1 lett. a), dandone comunicazione ai referenti dei comuni di cui al medesimo articolo 11 lett. b);
- nel caso di procedure e mansionari in responsabilità dei comuni: le modifiche sono definite in sede tecnica dal Responsabile della gestione associata d'intesa con i referenti dei comuni.

L'Ente delegato comunica i mansionari e le procedure come sopra modificati, alla provincia, alla Regione e alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 15.

9.- Ove le modifiche di cui al comma 8 comportano nuove spese a carico del fondo ordinario di cui all'art. 16 ovvero sostanziali modifiche alla organizzazione contenuta nel piano intercomunale ovvero nuove procedure per le quali occorre decidere il livello di responsabilità, si segue la medesima procedura di approvazione del piano di cui al presente articolo con tempi ridotti come segue:

Art. 5 - Verifica del piano di protezione civile intercomunale tramite esercitazioni

Nel presente articolo si dettaglia l'attività di verifica del piano tramite esercitazioni di cui all'art. 3.

Esempio di articolato

- 1.- L'ente delegato provvede all'organizzazione di periodiche esercitazioni per la verifica del piano intercomunale di protezione civile secondo le seguenti modalità:
 - in prima applicazione della presente convenzione, entro 6 mesi dall'adozione del piano;
 - successivamente alla approvazione del piano: almeno ogni 2 anni.
- 2.- I comuni firmatari si impegnano a collaborare all'organizzazione e a partecipare all'attività esercitativa organizzata ai sensi del presente articolo.

Art. 6 - Iniziative di informazione alla popolazione

Nel presente articolo si dettaglia l'attività di informazione alla popolazione di cui all'art. 3.

Esempio di articolato

- 1.- La funzione conferita è esercitata dall'ente delegato attraverso la predisposizione di un programma anche pluriennale di iniziative, da attuare previo parere positivo della Conferenza dei Sindaci di cui all'art.15, anche sulla base delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 16.
- 2.- In particolare il programma comprende:
 - informazione alla popolazione circa il piano di protezione civile intercomunale entro 1 anno dalla approvazione del piano medesimo;
 - iniziative di informazione per le scuole;
 - qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea ad assolvere tale compito.
- 3.- L'ente delegato provvede all'esercizio della funzione di cui al presente articolo anche tramite la realizzazione e la gestione di un portale web, unico per tutto l'ambito

intercomunale e accessibile tramite link anche dai portali dei singoli comuni associati. Nel portale sono inserite, a cura dell'ente delegato, sia le informazioni direttamente connesse alle funzioni delegate sia quelle relative alle attività che restano di competenza dei comuni che, a tale fine, provvedono a trasmetterle all'ente delegato.

4.- Resta ferma la esclusiva competenza del Sindaco relativamente all'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge 3 agosto 1999 n. 265 " Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, 142".

5.- Restano altresì di competenza dei singoli comuni le iniziative di informazione funzionali all'avvio del censimento dei danni, conseguenti situazioni di emergenza, subiti dai soggetti privati (Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.24/2008).

Art. 7 - Attività di centro situazioni

Nel presente articolo si dettaglia l'attività di centro situazioni di cui all'art. 3.

Esempio di articolato

1.- Ai fini del conferimento di cui al presente articolo, l'attività di centro situazioni comprende gli adempimenti specificati nel Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/2004.

2.- In fase di prima applicazione della presente delega, a i fini dell'esercizio dell'attività di centro situazioni l'ente delegato provvede all'organizzazione di apposito centro intercomunale presso la sede posta in, con la seguente funzionalità:

- presso la sede durante l'orario di normale apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì/sabato dalle ore alle ore)
- in reperibilità H24 per il restante orario e nei giorni festivi.

Eventuali variazioni circa la sede non comportano la modifica della presente convenzione ma dovranno essere comunicate a tutti i soggetti firmatari, alla Regione e alla Provincia.

3.- La funzionalità del centro sarà garantita con le seguenti modalità:

- n...unità di personale a tempo determinato/indeterminato messe a disposizione dall'ente delegato e appartenente alle seguenti qualifiche :
- n...unità di personale a tempo determinato/indeterminato messe a disposizione dagli Enti locali firmatari e appartenente alle seguenti qualifiche :
-

4.- Il centro sarà dotato di un recapito telefonico, comunicato a tutti i soggetti istituzionali e alle forze operative di cui all'art. 5, comma 8, lett. a) del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/R/2004.

5.- Ai fini di assolvere il requisito di cui all'art. 5 comma 8 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/2004, il recapito telefonico di cui al comma 4 sarà inoltre

portato a conoscenza della popolazione dell'ambito intercomunale per richieste di intervento e segnalazioni fuori dell'orario di apertura dei competenti uffici comunali.

Oppure

5.- Il recapito telefonico di cui al comma 4 non sarà portato a conoscenza della popolazione dell'ambito intercomunale in quanto i singoli comuni associati sono dotati di autonoma organizzazione per le richieste di intervento e segnalazioni anche fuori dell'orario di apertura degli uffici comunali.

6.- L'ente delegato provvederà inoltre ad approvare, anche in forma provvisoria nelle more dell'approvazione del piano di protezione civile di cui all'art. 4, previo parere della / sentita la Conferenza dei Sindaci, le procedure connesse all'attività di centro situazioni e i mansionari ad esse connesse, sia in capo al centro intercomunale sia in capo ai singoli comuni. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione le procedure ed i relativi mansionari suddetti sono trasmessi alla Provincia e alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004, quale stralcio del piano intercomunale di protezione civile .

Oppure

6 - L'ente delegato, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, provvederà a verificare la conformità delle procedure e dei mansionari, sia in capo al centro intercomunale che ai singoli comuni, relativi alla attività di centro situazioni e già contenuti nel piano intercomunale di protezione civile approvato ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004 ed :

- a predisporre e adottare le eventuali necessarie integrazioni da inviare alla Provincia e alla Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.P.G.R. 69 citato. Le integrazioni sono altresì comunicate alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art.15.*

Oppure

- a predisporre ed adottare una relazione attestante la congruità delle procedure in essere alla presente convenzione, da trasmettere alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art.15, alla Provincia e alla Regione .*

7.- Nell'ambito delle procedure e dei mansionari sopra richiamati saranno disciplinati per lo meno i seguenti aspetti :

- a) le modalità per la verifica delle segnalazioni circa l'insorgenza di situazioni di criticità, in particolare tramite l'individuazione dei soggetti esterni (V.V.F., tecnici comunali, consorzi di bonifica, ecc.) da contattare per l'eventuale intervento ovvero i presupposti per la verifica diretta sul luogo da parte del personale afferente il centro intercomunale, con la specificazione delle risorse umane e professionali disponibili a tale fine (tecnici dell'ente delegato, volontariato, ecc.);*
- b) le modalità di raccordo con le sale operative comunali (se non delegata anche l'attività di centro operativo), provinciali e regionale ai fini della trasmissione/acquisizione delle informazioni e della redazione dei report di segnalazione/monitoraggio .*

8.- Le modalità di cui al comma 7 lett. b) del presente articolo saranno definite dall'ente delegato in modo da garantire una operatività del centro intercomunale adeguata rispetto alle attività di competenza, con la previsione del rientro/permanenza in ufficio ove anche uno solo dei comuni associati si trovi in situazione di emergenza.

Art. 8 – Attività di centro operativo

Nel presente articolo - da inserire laddove in convenzione sia presente la previsione di cui all'art.3 bis - deve essere dettagliata l'attività di centro operativo in emergenza. Nella bozza di articolato che segue sono stati disciplinati i contenuti in cui tale attività si sostanzia.

Esempio di articolato

1.- Ai fini del conferimento di cui al presente articolo, l'attività di centro operativo comprende gli adempimenti specificati nel Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/2004 (art. 2, comma 4).

2.- Con il conferimento della presente delega, l'ente delegato assume la responsabilità della gestione di tutte le attività operative afferenti la protezione civile di competenza del comune, ivi compresa la titolarità all'assunzione e adozione dei conseguenti atti, fatti salvi quelli riservati dalla legge alla competenza esclusiva del Sindaco.

3. – Rientrano in particolare tra le attività di cui al comma 2:

- gestione delle procedure di evacuazione edifici pubblici (scuole, strutture assistenziali e sanitarie, ecc.) e privati (abitazioni, edifici produttivi, edifici destinati alla distribuzione, ecc.) ed aree (aree golenali, aree adibite a mercati, ecc);
- gestione aree di attesa popolazione;
- assistenza alla popolazione (alloggio, vitto, informazioni, ecc);
- attivazione e gestione del complesso delle risorse umane e strumentali funzionali all'esercizio delle competenze delegate;
- gestione soccorritori (aree di ammassamento, ecc.), salvo che non rientrino nella competenza del COM (Centro Operativo Misto);
- Altro (specificare)

4.- La gestione delle attività di cui ai commi 2 e 3 è svolta nel rispetto della funzione di direzione e coordinamento di esclusiva competenza del Sindaco. In caso di istituzione del COM da parte dell'autorità competente, l'ente delegato si rapporta a quest'ultimo in qualità di struttura comunale.

5.- Al verificarsi o in previsione di una situazione di emergenza il Sindaco di ciascun comune individua in via ordinaria o temporaneamente un proprio "referente locale" al fine di assicurare il raccordo operativo con l'Ente delegato e per l'attuazione delle iniziative direttamente assunte dal Sindaco stesso.

6.- La delega alla gestione dell'attività di centro operativo comporta il trasferimento alla competenza dell'ente delegato anche dell'assunzione di tutti i provvedimenti e gli atti di

spesa correlati, ad eccezione di quelli che per legge rientrano nella esclusiva competenza del Sindaco.

7.- L'ente delegato per l'esercizio dell'attività di centro operativo si avvale delle risorse umane e strumentali:

- proprie, consistenti in :
- dei singoli comuni associati, in particolare:
 - a) della polizia municipale per la gestione della viabilità ;
 - b) dell'ufficio tecnico per le verifiche tecniche disposte ;
 - c)
 - d)

(NB. Se nella convenzione è stata delegata l'attività di Centro operativo, l'attivazione e gestione risorse è ricompresa in tale attività.

L'art. 8 bis che segue riguarda quindi l'ipotesi in cui l'attività di Centro operativo resta in capo al singolo Comune ed è delegata la sola attività operativa relativa alle risorse.

Art. 8 bis -Attivazione e Gestione di risorse a favore dei comuni associati

Nell'articolo, da inserire ove presente in convenzione l'art. 3 bis, è dettagliata l'attività di attivazione e gestione delle risorse in emergenza.

Esempio di articolato

1.- Ai fini del conferimento di cui al presente articolo, l'ente delegato assume la titolarità ad attivare e gestire le risorse di seguito indicate:

- a) mezzi, attrezzature, manodopera, tecnici, operai forestali in disponibilità dell'ente delegato, destinate, in base al piano intercomunale di protezione civile, a tale utilizzo e di seguito indicati:
.....
.....
- b) le seguenti sezioni operative di organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito intercomunale:
.....
.....
- c) professionisti e imprese per la gestione delle seguenti attività :
.....
.....

2.- L'ente delegato assume tutti i provvedimenti necessari all'attivazione delle risorse di cui al comma 1 e gli atti di spesa correlati, assumendo a proprio carico i relativi oneri finanziari, ad eccezione degli atti che per legge rientrano nella esclusiva competenza del Sindaco.

3.- Il conferimento della delega comporta la esclusiva competenza del l'Ente delegato ad avvalersi delle risorse di cui al comma 1.

4.- In caso di costituzione del COC presso uno o più comuni associati, l'ente delegato assicura il necessario supporto per la gestione della funzione "materiali e mezzi" e "volontariato"

Art. 9 – Titolarità procedure operative

Nel presente articolo sono esplicitate le procedure operative che trovano o troveranno espressione nel piano intercomunale di protezione civile.

Esempio di articolato

1.- In coerenza con l'oggetto della delega come indicato all'art. 3 e 3 bis (ove presente) e dettagliato negli artt. 4, 5, 6, 7, 8, l'ente delegato elabora il piano di protezione civile intercomunale prevedendo l'assunzione della responsabilità in capo all'ente delegato delle seguenti **procedure operative** :

- ricezione e gestione segnalazioni da altri soggetti istituzionali;
- ricezione e gestione segnalazioni da altri soggetti istituzionali e da privati (numero centralino pubblico);
- mantenimento flusso informativo nei confronti del livello provinciale e comunale;
- valutazione scenario di danno in tempo reale;
- attivazione presidi per la sorveglianza del territorio ;
- attuazione di provvedimenti di evacuazione (viabilità, mezzi trasporto, aree attese, strutture provvisorie di ricovero , ecc.);
- attuazione di provvedimenti di interdizione viabilità (viabilità alternativa, presidio assistenza sanitaria per isolamento, assistenza popolazione isolata ecc.);
- interventi tecnici per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio su edifici, infrastrutture e opere pubbliche di competenza comunale, anche attraverso verbali di SU o ordinativi di forniture e servizi ;
- verifica danni occorsi e specificatamente.....
- (Altro specificare).....

2.- Parimenti, in coerenza con l'oggetto della delega come indicato all'art. 3 e 3 bis (ove presente) e dettagliato dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, l'ente delegato elabora il piano di protezione civile intercomunale prevedendo il mantenimento in capo ai singoli comuni associati della responsabilità delle seguenti **procedure operative**:

- valutazione scenario di danno in tempo reale;
- attivazione presidi per la sorveglianza del territorio ;
- complesso degli adempimenti conseguenti i provvedimenti di evacuazione (viabilità, mezzi trasporto, aree attese, strutture provvisorie di ricovero , ecc.);
- attuazione di provvedimenti di interdizione viabilità (viabilità alternativa, presidio assistenza sanitaria per isolamento, assistenza popolazione isolata ecc.);
- interventi tecnici per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio su edifici , infrastrutture e opere pubbliche di competenza comunale, anche attraverso verbali di SU o ordinativi di forniture e servizi ;
- verifica danni occorsi e specificatamente.....
- (Altro specificare)

Art. 10 – Forme di collaborazione e supporto

Nel presente articolo (FACOLTATIVO) saranno disciplinate le ulteriori forme di collaborazione e supporto fornite dall'Ente delegato ai comuni firmatari. Tale attività è oggetto di accordo tra le parti e non di delega.

Esempio di articolato

1.- Ferme restando le funzioni e i servizi delegati come indicati all'art. 3 e 3 bis, l'ente delegato si impegna a fornire ai comuni associati le seguenti forme di collaborazione e supporto in emergenza:

- gestione dei dati relativi alle risorse (ivi compreso il volontariato) da rendere disponibili ai comuni che provvedono alla relativa attivazione e gestione;
- svolgimento adempimenti amministrativi quali: richiesta a autorizzazione volontariato, ecc . ;
- messa a disposizione del personale tecnico (n.....qualifica.....professionalità.....) per lo svolgimento di sopralluoghi ;
- messa a disposizione degli operai forestali;
- inserimento nel sito web o altre iniziative di informazione ad integrazione delle iniziative comunali di informazione alla popolazione di cui all'art. 6 comma 4 e 5 della presente convenzione;
- (Altro specificare)

2.- Il piano di protezione civile dovrà definire le modalità per lo svolgimento delle sopra indicate attività di collaborazione e supporto.

3.- Le procedure per le quali sono utilizzate le forme di collaborazione e supporto di cui al comma 1 restano in competenza e responsabilità dei singoli comuni.

Art. 11 - Organizzazione della gestione associata.

Nell'articolo devono essere indicati espressamente gli aspetti organizzativi della forma associata con particolare riferimento alla individuazione del Responsabile della gestione associata e del referente comunale, alla disciplina dei rapporti tra i soggetti .

Esempio di articolato

1.- Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione :

- a) l'Ente delegato individua il responsabile della presente gestione associata e lo comunica alla Provincia, alla Regione ed ai Comuni firmatari entro i successivi 5 giorni;
- b) ogni Comune firmatario individua un proprio referente in ordinario cui è demandato il compito di:
 - assicurare il flusso ed il trasferimento dei dati informativi relativi al proprio ambito territoriale al responsabile di cui alla lettera a);
 - collaborare con il Responsabile di cui alla lett. a) nella definizione delle procedure ed i mansionari relativi alle attività di protezione civile che restano in capo ai singoli comuni (rif. art. 4 comma 8 della presente convenzione).

2.- Nella organizzazione della gestione associata il Responsabile di cui al comma 1 lettera a) è sottoposto ai poteri di indirizzo e controllo da parte del Sindaco/Presidente del proprio Ente di

appartenenza, dettati in coerenza con le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 15.

3.- Per la gestione dell'attività di centro operativo (SOLO ove delegate ai sensi dell'art. 8) nell'ambito dei singoli comuni associati, il Responsabile della gestione associata è subordinato ai poteri di direzione e coordinamento dei Sindaci dei singoli comuni, relativamente alle attività che svolge nell'ambito territoriale dei medesimi.

4.- Nell'ambito della organizzazione della gestione associata, l'ente delegato provvede altresì ad assicurare:

- l'aggiornamento periodico del personale proprio e dei comuni associati coinvolto nelle attività di protezione civile, relativamente alle procedure o nuove disposizioni adottate in materia;
- la periodica verifica delle procedure contenute nei mansionari adottati in attuazione del piano intercomunale di protezione civile o negli atti esecutivi della presente convenzione.

Art. 12 - Sala operativa intercomunale

Il presente articolo è riferito alla Sala operativa intercomunale intesa quale modalità organizzativa per lo svolgimento della delega relativa alla attività di Centro operativo o Attivazione e gestione delle risorse oppure per lo svolgimento della attività di collaborazione e supporto.

Esempio di articolato

1.- Per lo svolgimento delle
funzioni conferite ai sensi dell'art. 8 (o 8 bis)

Oppure

attività di collaborazione e supporto di cui all'art. 10

l'ente delegato provvede all'organizzazione della sala operativa intercomunale presso la sede posta in e dotata delle apparecchiature necessarie, tra cui in particolare gli strumenti di comunicazione, di seguito specificati.....

La funzionalità della sala operativa intercomunale sarà garantita dall'ente delegato, oltre che con il personale di cui all'art. 7, con le seguenti modalità:

- n...unità di personale a tempo determinato/indeterminato messe a disposizione dall'ente delegato appartenente alle seguenti qualifiche
- n.....
- n. 1 responsabile

2.- Per lo svolgimento della attività sopra richiamate potranno essere utilizzati anche i volontari appartenenti alle seguenti organizzazioni :

- -----
- -----
- -----

sulla base di convenzioni che saranno stipulate a tale fine dall'Ente delegato.

CAPO II -DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 13 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Nel presente articolo gli Enti dovrebbero affrontare la questione dei rapporti tra la presente convenzione di delega e la regolamentazione dello svolgimento delle funzioni delegate.

In linea di massima la regolamentazione dello svolgimento delle funzioni potrebbe anche restare in capo ad ogni singolo Comune senza determinare particolari problemi amministrativi, tuttavia la funzionalità del servizio sembrerebbe meglio assicurata dal fatto che sia l'ente delegato ad adottare il regolamento sullo svolgimento delle funzioni delegate. In caso contrario l'Ente delegato dovrebbe comunque essere messo in condizione di applicare regolamenti comunali uniformi.

Esempio di articolato

1.- L'Ente delegato, per quanto non previsto nel piano intercomunale di protezione civile, procederà nell'ambito del proprio potere regolamentare e contrattuale a disciplinare il funzionamento delle funzioni di protezione civile delegate entro giorni dalla firma della presente convenzione .

2.- I comuni associati provvederanno ad adottare i regolamenti ovvero le modifiche ai regolamenti comunali esistenti, laddove funzionali a dare attuazione alla presente convenzione e al piano di protezione civile intercomunale. In particolare tali modifiche saranno adottate ove necessarie alla operatività dei mansionari e delle procedure di cui al piano intercomunale.

CAPO III -RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 14 - Decorrenza e durata della convenzione

Nel presente articolo è stabilita la decorrenza e la durata espressa del vincolo associativo, oltre che la possibilità e le formalità connesse con il suo rinnovo. La determinazione della durata non esclude la previsione della facoltà di recesso dei singoli firmatari o lo scioglimento consensuale del vincolo associativo.

In base alle attività di protezione civile delegate (centro situazioni, centro operativo) è comunque stato valutato opportuno legare l'entrata in vigore della delega al verificarsi di determinate condizioni che consentano, al di là della mera previsione nell'atto convenzionale, di rendere operativo l'esercizio della attività in questione.

Nel caso in cui vi sia già il piano intercomunale approvato ai sensi del D.P.G.R. n.69/R/2004 non tenere conto dei comma 2 e 3 riportati nell'esempio di articolato di seguito riportato; in questo caso subentra l'applicazione di quanto previsto nell'esempio di articolato di cui all'art. 8 del presente schema.

Esempio di articolato

1.- Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla stipula della stessa con scadenza il

2.- Per le attività di Centro situazioni la delega diventa operativa alla approvazione da parte dell'Ente delegato delle relative procedure ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004, secondo quanto previsto all'art. 7 della presente convenzione.

3. - Per le attività di Centro operativo (o Attivazione e gestione risorse) la delega diventa operativa alla approvazione del piano di protezione civile intercomunale. Fino a tale data le funzioni di cui all'art. 8 (o art. 8 bis) restano in competenza dei singoli comuni firmatari.

4.- La presente convenzione potrà essere rinnovata con provvedimento espresso approvato dai singoli Enti che vi aderiscono .

Art. 15 - Strumenti di consultazione tra i contraenti

La convenzione deve prevedere forme di consultazione tra gli Enti contraenti ed a tale fine deve individuato un apposito organismo che comprenda i Sindaci dei Comuni convenzionati (es. Conferenza dei Sindaci oppure altro organo ove già presente con tali caratteristiche nell'Ente delegato) o i loro delegati che, nel rispetto delle norme sul riparto delle competenze politiche e gestionali di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 267 del 2000, esamini le questioni di interesse comune, verifichi la rispondenza dell'azione dell'ente delegato ai programmi delle rispettive amministrazioni ed eserciti in modo unitario il potere di sovrintendenza generale sul funzionamento dei servizi. Nella sede istituzionale di consultazione scelta dagli Enti possono altresì essere espresse le direttive comuni per la gestione della funzione delegata.

L'istituto della delega tra enti local comporta che l'esercizio della funzione viene conferita all'ente delegato; pertanto, il responsabile operativo della gestione associata, individuato dall'ente delegato, sarà sottoposto ai poteri di indirizzo e controllo esclusivamente da parte del Sindaco (o del Presidente) del proprio ente di appartenenza .

Laddove la convenzione preveda la costituzione di comitati o gruppi di lavoro con funzioni di supporto alla sede di consultazione istituzionale , devono esserne delimitati con chiarezza i compiti, onde evitare che assumano su di sé parte dei compiti propri degli uffici dell'ente delegato .

Esempio di articolato

1.- E' istituito un organismo collegiale denominato " Conferenza dei Sindaci " composto dai Sindaci dei comuni convenzionali o loro delegati.

2.- La Conferenza dei Sindaci di cui al comma 1 svolge funzioni di indirizzo politico, esamina le questioni di interesse comune, verifica la corrispondenza dell'azione dell'Ente delegato ai programmi delle rispettive amministrazioni e sovrintende sul funzionamento dei servizi approvando direttive comuni per la gestione delle funzioni delegate. Tale organismo si esprime altresì sul piano di protezione civile intercomunale e sugli altri atti indicati dalla presente convenzione.

3.- In caso di inosservanza da parte dell' Ente delegato degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci assume gli opportuni provvedimenti al fine di garantire che le funzioni di protezione civile possano essere svolte nel perseguimento dell'obiettivo di salvaguardia della incolumità delle persone e dei beni.

4.- Il Segretario Generale dell'Ente delegato assicura la convocazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 16 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

La disciplina dei rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in relazione alle funzioni oggetto di delega è obbligatoria per legge. Nel presente articolo si dovranno quindi indicare le somme ovvero le modalità di ripartizione delle quote che i Comuni si impegnano a destinare all'ente delegato per le funzioni oggetto di delega o, laddove previsto, per il supporto. Per una migliore chiarezza sarebbe anche opportuno che la convenzione distinguesse tra le spese ordinarie di funzionamento della gestione associata e le risorse necessarie per lo svolgimento della funzione, oltre che prevedere le modalità di rendicontazione delle spese ai soggetti deleganti.

Esempio di articolato

1.- Le spese ordinarie di funzionamento della gestione associata sono garantite con l'impegno degli Enti firmatari a stanziare annualmente nei propri bilanci le risorse a ciò destinate secondo le seguenti modalità di ripartizione delle quote : ---
----- (es. in percentuale su numero abitanti, estensione territoriale, ecc.), così come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto. Le suddette quote sono accreditate all'Ente delegato

secondo le seguenti scadenze
oppure
entro il dell'anno di riferimento .

2.- Le risorse finanziarie messe a disposizione con le suddette modalità, riguardano in particolare:

- oneri per il personale di cui all'art. 10, comprese le indennità per la reperibilità e il lavoro straordinario connessi con l'attività di centro situazioni, determinate anche in forma forfetaria e salvo conguaglio finale;
- affitti dei locali destinati alla funzione ;
- spese di ammortamento automezzi e attrezzature dell'ente delegato assegnate all'esercizio delle funzioni delegate in via esclusiva (o in quota parte se aventi anche altro utilizzo) ;
- spese per utenze (energia elettrica, telefono, acqua, metano, connessioni satellitari, ecc.);
- spese per prestazioni di servizi (pulizia locali, manutenzioni, ecc.);
- contributi destinati a convenzioni afferenti lo svolgimento ordinario funzione (es. volontariato).

3.- Le spese straordinarie connesse all'attività di centro operativo (*se delegata*) / *attivazione e gestione risorse (se delegata)* sono garantite con l'impegno degli Enti firmatari:

- a) a dotare annualmente l'ente delegato di un fondo per le emergenze pari a euro(...../00) secondo i criteri di ripartizione di cui al comma 1 ;
- b) a reperire la relativa copertura finanziaria per la parte non coperta dalla quota di cui alla lett. a) del presente comma , entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso , secondo le seguenti modalità di ripartizione delle quote :

- spese per interventi specifici a vantaggio dei singoli comuni : a totale carico dei medesimi per l'importo corrispondente;
- spese per interventi attivati a vantaggio di tutti i comuni associati (es. attivazione sala operativa): secondo le percentuali stabilite ai sensi del comma 1 ;
- spese indistinte per interventi a vantaggio anche solo di alcuni dei comuni associati: in quote uguali per tutti i comuni interessati;

c) a ripristinare la quota di spettanza sul fondo per le emergenze di cui alla lett. a) del presente comma entro i successivi 3 mesi.

4.- L'ente delegato provvede a comunicare immediatamente ai comuni interessati l'attivazione delle iniziative che comportano le spese di cui al comma 3.

5.- L'ente delegato si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla copertura delle spese di cui al comma 3 ove, in base alla legislazione regionale o nazionale, ne sia previsto il rimborso da parte della Regione o dello Stato. Il mancato adempimento comporta l'assunzione della spesa a carico dell'Ente delegato.

6.- La copertura delle altre spese afferenti le altre attività delegate e in particolare, le iniziative di informazione e le esercitazioni relative al piano di protezione civile intercomunale, è assicurata dagli enti deleganti tramite specifici stanziamenti di bilancio in base al programma di attività approvato dall'Ente delegato, previo parere positivo della Conferenza dei sindaci di cui all'art. 15.

7.- L'Ente delegato redige con cadenza annuale, entro il , la rendicontazione delle spese sostenute ai sensi del comma 1 e del comma 6 e la trasmette ai soggetti deleganti. Per le spese definite in via forfetaria ovvero suscettibili di aumenti indipendenti dalla volontà dell'Ente delegato, sulla base del rendiconto vengono effettuati i necessari conguagli a credito dell'Ente delegato o dei comuni associati.

8.- La Conferenza dei Sindaci stabilisce il criterio relativo alla utilizzazione delle risorse di cui alla Lr n.40/2001

Oppure

Le risorse di cui alla Lr n.40/2001 attribuite ai sensi e con le modalità di cui alle relative disposizioni regionali attuative, sono utilizzate come segue:

Art. 17 - Beni e strutture

Nel presente articolo è previsto che gli Enti indichino le sedi, le strutture e le attrezzature messe a disposizione per l'esercizio delle funzioni o che è stabilito che siano messe a disposizione dell'ente delegato da parte degli Enti firmatari.

Esempio di articolato

1.- Per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente delega i Comuni mettono a disposizione dell'Ente delegato :

- i seguenti locali :
- le seguenti attrezzature:
- i seguenti magazzini/aree adibite a rimessaggio:

2.- La suddetta messa a disposizione è a titolo temporaneo e gratuito e all'Ente delegato spettano gli oneri di manutenzione che saranno assolti a valere sulle risorse di cui all' art. 16.

3.- Nel caso di modifica della composizione della forma associata, i beni di proprietà dell'ente uscente rientrano in sua disponibilità fatto salvo diverso accordo tra le parti in sede di Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 15. In caso di cessazione della delega i beni rientrano in disponibilità de gli Enti proprietari.

4.- Nel caso di beni indivisibili acquistati per le finalità della presente convenzione a valere sulle risorse di cui all'art. 16, la destinazione verrà definita di comune accordo in coerenza con le indicazioni della Conferenza dei Presidenti di cui all'art.15 attraverso convenzione o altro atto.

5.- In caso del venire meno della forma associata, i beni acquistati con risorse regionali saranno trasferiti all' Ente indicato dalla Regione.

Art. 18 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

In questo articolo si dovranno prevedere le formalità e gli obblighi di preavviso per il recesso da parte dei singoli Comuni e le modalità per definire gli eventuali residui patrimoniali.

Esempio di articolato

1. - Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun ente firmatario non prima di anno/i dalla costituzione della gestione associata, mediante adozione di apposita delibera consiliare e formale comunicazione agli altri comuni, da assumersi almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2.- Il recesso è operativo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di cui al comma 1. Restano a carico del comune recedente le spese di gestione relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L'Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale. Gli eventuali residui patrimoniali saranno concordati in sede di Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 15.

3.- Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata per i restanti Comuni.

4.- Nel caso in cui uno o più Comuni partecipanti alla presente convenzione non procedano al trasferimento delle quote finanziarie a proprio carico di cui all'art. 16, l'Ente delegato, previa diffida ad adempiere, potrà sospendere l'esercizio

delle funzioni oggetto della presente convenzione per quello specifico Ente/i, dandone comunicazione alla Provincia e alla Regione

Art. 19 - Controversie relative alla convenzione

Nel presente articolo dovrà essere individuata la modalità di risoluzione di questioni interpretative della convenzione o di questioni relative alla sua applicazione.

Esempio di articolato

1.- Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 15 alla quale è conferito il potere di redimere, a maggioranza, in via extragiudiziale tali controversie.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Norma finale

Nel caso di gestione associata già esistente a seguito di convenzione, se con la nuova convenzione si intende regolare in modo diverso la gestione associata ovvero modificarne i componenti ovvero sostituire l'Ente responsabile, occorre prevedere un articolo in cui si disciplina il subentro ad ogni effetto nei beni ed in tutti i rapporti attivi e passivi della precedente forma associata, senza soluzione di continuità.

Esempio di articolato

1.- La nuova forma associata sostituisce a tutti gli effetti la precedente di cui alla convenzione sottoscritta in data ed il nuovo soggetto subentra ad ogni effetto nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della precedente forma associata.

Art. 21 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella convenzione e si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Esempio di articolato

1.- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

2.- Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 22 - Esenzioni per bollo e registrazione

Per gli adempimenti di cui all'oggetto si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Esempio di articolato

1.- La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16 ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. pagine, che viene firmato dalle parti .

Il Sindaco/ Presidente: -----

I Sindaci dei Comuni di: -----

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN
MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE TRA I COMUNI DI
MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE
E PER LA PRESTAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO (nel caso in
cui sia presente art. 11)

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto della convenzione e enti parte cipanti alla gestione associata
- Art. 2 – Ente Responsabile e sede del Centro Intercomunale
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dal Centro intercomunale e procedimenti amministrativi di competenza
- Art. 4 bis – (FACOLTATIVO) Attività di Centro operativo .. / .. Attivazione e gestione risorse in emergenza
- Art.5 – Predisposizione del piano di protezione civile intercomunale e relativo aggiornamento
- Art. 6 – Verifica del piano di protezione civile intercomunale tramite esercitazioni
- Art.7 – Iniziative di informazione alla popolazione
- Art. 8 – Attività di centro situazioni
- Art. 9 – Attività di centro operativo
- Art. 9 bis - Attivazione e Gestione di risorse a favore dei comuni associati
- Art. 10 – Titolarità delle procedure operative
- Art.11 – Forme di collaborazione e supporto

Capo II – Funzionamento dell'ufficio comune

- Art.12 – Organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune
- Art. 13 – Sala operativa intercomunale
- Art. 14 – Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Capo III – Rapporti tra i soggetti convenzionati

- Art. 15 – Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 16 – Strumenti di consultazione tra i contraenti ; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune
- Art. 17 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie
- Art. 18 – Beni e strutture
- Art. 19 – Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale
- Art. 20 – Controversie relative alla convenzione

Capo IV – Disposizioni finali

- Art. 21 – Norma finale
- Art. 22 – Disposizioni di rinvio
- Art. 23 - Esenzioni per bollo e registrazione

Premesse

Nelle premesse è utile citare le normative che attribuiscono alla competenza del Comune le funzioni, le attività, i servizi oggetto della convenzione, oltre che le disposizioni (di legge ed eventualmente degli Statuti) che consentono ai soggetti firmatari della convenzione di rappresentare i rispettivi enti in questa sede.

In caso di convenzione con ente diverso dal Comune (es. Comunità montana/Unione di Comuni), occorre citare la normativa che disciplina il funzionamento dell'ente, la possibilità di gestire le funzioni per conto dei Comuni e l'articolo/articoli del D Lgs. n. 267/2000 che disciplinano la forma associativa scelta.

Eventuali precedenti convenzioni, accordi e intese già stipulati dai soggetti contraenti, nelle funzioni, nelle attività e nei servizi oggetto della convenzione, devono essere richiamati nelle premesse dando conto se alcuni di essi siano mantenuti in vigore in quanto compatibili; è inoltre importante richiamare leggi e regolamenti che regolano le funzioni, le attività, i servizi oggetto di conferimento, eventualmente menzionandone gli articoli particolarmente significativi.

Esempio

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Comune/ Comunità Montana posta in.....

TRA

Il Comune diin persona del Sig. nato a il..... – Sindaco, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare, esecutiva ed integrata con la delibera consiliare n. ____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di

Il Comune di

Il Comune di

Il Comune di

.....

PREMESSO

CHE

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Oggetto della convenzione e enti partecipanti alla gestione associata

Nel presente articolo si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possibilmente indicando l'esatta denominazione del Centro intercomunale che poi sarà richiamata negli atti e nella corrispondenza istituzionale. In questo articolo sono altresì specificati gli enti che partecipano alla gestione associata.

Esempio di articolato

1.- Con la presente convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, i Comuni di istituiscono l'ufficio comune denominato "Centro Intercomunale di Protezione Civile" (d'ora in poi

Centro Intercomunale), cui è affidata la gestione, in luogo degli enti partecipanti, delle funzioni amministrative e dei servizi attinenti la protezione civile specificatamente indicati al successivo art. 4.

Art. 2 – Ente Responsabile e sede del Centro intercomunale

Nel presente articolo si dovrà specificare l'ente presso cui è costituito l'ufficio comune e che è il responsabile della gestione e della organizzazione del Centro intercomunale .

Esempio di articolato

- 1.- Il Comune di .. /Comunità Montana di è individuato quale ente responsabile della gestione associata e della organizzazione del Centro intercomunale di cui all'art. 1.
- 2.- In fase di prima applicazione della presente attribuzione, il Centro Intercomunale ha sede in con la seguente funzionalità:
 - presso la sede durante l'orario di normale apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì/sabato dalle ore ... alle ore ...);
 - in reperibilità H24 per il restante orario e nei giorni festivi.
- 3.- Eventuali variazioni circa la sede di cui al comma 2 non comportano la modifica della presente convenzione ma dovranno essere comunicate a tutti i soggetti firmatari, alla Regione e alla Provincia.

Art. 3 –Finalità

Nel presente articolo si esplicitano gli obiettivi comuni alle amministrazioni stipulanti, che si intendono perseguire con la gestione associata: economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione; miglioramento del servizio e distribuzione ottimale dei servizi sul territorio; valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori, ecc.

Esempio di articolato

- 1.- I comuni sottoscrittori con la presente gestione associata intendono migliorare lo svolgimento del servizio di protezione civile di propria competenza, riconoscendone il carattere di servizio essenziale ai fini della tutela della incolumità delle persone, dell'integrità dei beni e degli insediamenti. In particolare i comuni intendono migliorare, attraverso la gestione associata, il livello di efficacia ed efficienza dell'organizzazione preposta:
- 2.- L'esigenza di realizzare il miglioramento del servizio nasce in particolare dalla considerazione dei seguenti elementi:
 - insufficienza del livello organizzativo attivabile da ciascuno dei comuni associati per le funzioni e servizi di protezione civile in rapporto alla complessiva organizzazione comunale e ai compiti da svolgere;
 - opportunità di integrare le azioni di prevenzione e soccorso nell'ambito dell'intero territorio intercomunale.
- 3.- Con riferimento agli elementi precisati al comma 2, la gestione associata del servizio di protezione civile consente:

- di realizzare una organizzazione delle attività di protezione civile adeguata allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di protezione civile attribuiti alla competenza dei comuni dalla legislazione nazionale e regionale;
- di definire in un contesto unitario le iniziative ordinarie ed emergenziali funzionali al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni proprie della attività di protezione civile .

Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dal Centro intercomunale e procedimenti amministrativi di competenza

Il presente articolo dovrà contenere l'elenco delle funzioni e dei servizi minimi che la gestione deve esercitare ai sensi della legge regionale n.67/2003, che saranno dettagliati nei successivi articoli.

Esempio di articolato

1.- Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR n.67/2003 il Centro intercomunale svolge le seguenti funzioni e servizi:

- **Predisposizione del piano di protezione civile intercomunale** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2 della LR n.67/2003 e all'art. 24 del Regolamento regionale approvato con D .P.G.R. n.69/R/2003 e relativo periodico aggiornamento ;
- Verifica del piano di protezione civile intercomunale tramite **esercitazioni**;
- **Iniziativa di informazione alla popolazione** circa i rischi presenti sul territorio e le previsioni del piano di protezione civile e altre iniziative volte allo sviluppo della conoscenza delle tematiche della protezione civile ;
- **Attività di centro situazioni** .

Art. 4 bis (FACOLTATIVO)

Attività di Centro operativo ... / Attivazione e gestione risorse in emergenza

Nel presente articolo si individua come oggetto della gestione associata l'attività di centro operativo o attivazione e gestione risorse in emergenza. Tale attività è stata prevista come separata dalle altre di cui all'art. 4 in modo da evidenziare il carattere facoltativo della scelta. Ove inserita tra le attività della gestione, il suo contenuto sarà esplicitato nell' art. 9 o 9 bis.

Deve restare comunque fermo il pieno rispetto da parte dei singoli enti partecipanti di ogni altra normativa inderogabile, in particolare quella relativa alle competenze del Sindaco che non sono delegabili.

Esempio di articolato

1.- Ai sensi dell'art. 8, comma 6 della LR n.67/2003 il Centro intercomunale svolge altresì le seguenti funzioni e servizi ad integrazione e supporto dell'organizzazione comunale in emergenza:

- **Attività di centro operativo**
- oppure
- **Attivazione e Gestione di risorse**

2.- Resta comunque salva la competenza e la conseguente responsabilità dei Sindaci dei Comuni firmatari in ordine alla funzione di coordinamento dei soccorsi in emergenza quale autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge n.225/1992.

Art. 5 – Predisposizione del piano di protezione civile intercomunale e relativo aggiornamento

Nel presente articolo si dettaglia il contenuto e le procedure correlate allo svolgimento dell'attività di pianificazione intercomunale, meramente elencata all'art. 4.

Esempio di articolato

1.- In conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 2 della LR n.67/2003, il Centro intercomunale provvederà a predisporre un piano di protezione civile intercomunale unico per l'intero ambito della gestione associata, comprendente l'insieme delle procedure operative e dei mansionari che dovranno regolare lo svolgimento delle attività di prevenzione e soccorso attribuite dalla legislazione regionale e nazionale ai comuni e che, per effetto della presente convenzione, sono state attribuite al Centro intercomunale ovvero che sono rimaste in competenza dei singoli comuni firmatari. Il piano è redatto in conformità agli indirizzi regionali approvati con il decreto dirigenziale n. 5729 del 3.12.2008.

2.- Ai fini di cui al comma precedente, i comuni firmatari si impegnano ad assicurare, per il tramite del referente di cui all'art. 12:

- il conferimento al Centro Intercomunale di ogni utile dato in proprio possesso o comunque desumibile dai dati in possesso;
- la comunicazione al Centro intercomunale delle determinazioni attinenti gli elementi territoriali comunali (aree di emergenza, edifici strategici, edifici funzionali allo svolgimento delle attività conferite, ecc.);
- la predisposizione delle procedure e dei mansionari relativi alle attività che sono rimaste in propria competenza, per i quali il Centro Intercomunale assicura ogni necessaria forma di assistenza anche attraverso la predisposizione di schemi tipo.

3.- In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ufficio comune entro sei (6) mesi dalla sottoscrizione della convenzione provvede a predisporre ed a trasmettere alla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 16

il piano intercomunale di protezione civile per la relativa adozione.

Oppure

le eventuali necessarie integrazioni al piano intercomunale già approvato ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n.24/R/2004, al fine di renderlo congruente alla presente convenzione, per la relativa adozione.

Oppure

una relazione attestante la congruità alla nuova convenzione del piano intercomunale già approvato ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004, per la relativa presa d'atto.

4.- *Il Centro intercomunale, a seguito della adozione da parte della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 16, trasmette il piano intercomunale .. oppure le integrazioni di cui al comma 3, alla Provincia ed alla Regione ai fini e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.P.G.R. n.24/R/2004.*

Oppure

4.- *Il Centro intercomunale, a seguito della presa d'atto da parte della Conferenza dei Sindaci di cui all'art.16, trasmette la relazione di cui al comma 3 alla Provincia e alla Regione.*

5.- A seguito del parere favorevole della Regione espresso ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R n.69/R/2004, il piano intercomunale di protezione civile (o le sue integrazioni) è approvato dai singoli comuni firmatari. Il Centro intercomunale provvede a dare comunicazione dell'avvenuta approvazione alla Provincia e alla Regione.

6.- Nel caso in cui la Conferenza dei Sindaci ritenga di non adottare il piano di protezione civile /le integrazione oppure di non condividere la relazione predisposto dal Centro intercomunale, assegna al Centro intercomunale un termine non superiore a tre (3) mesi per la presentazione di un documento che tenga conto degli indirizzi di sposti dalla medesima Conferenza a tale fine. Il suddetto termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori tre (3) mesi a fronte di motivata richiesta presentata alla Conferenza dal Responsabile del Centro intercomunale di cui all' art. 12.

7.- Trascorso il termine di cui al comma 6, se il Centro intercomunale non ha provveduto ad adeguare il documento richiesto ovvero se la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 16 ritiene di non condividere il documento presentato dal Centro intercomunale, la Conferenza dei Sindaci assume le determinazioni di competenza in ordine alla funzionalità della gestione associata e alla sua organizzazione ai sensi dell'art. 16 citato, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia.

8.- A seguito di eventi particolarmente significativi (es. eventi regionali) che interessano anche in parte il territorio intercomunale, il Centro intercomunale si impegna a predisporre una relazione di sintesi in merito all'efficacia organizzativa e alle procedure attuate, per verificare l'efficacia e l'adeguatezza del piano di protezione civile. Tale relazione è inviata alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 16 dando altresì atto della necessità o meno di apportare modifiche alla organizzazione definita nel piano di protezione civile ovvero alla gestione associata.

9.- Le modifiche o l'inserimento di nuove procedure e mansionari, anche in attuazione di nuove disposizioni regionali, tali da non modificare nella sostanza la ripartizione delle competenze nell'ambito intercomunale, non necessitano della medesima procedura di approvazione seguita per il piano di protezione civile e:

- nel caso di procedure e mansionari in responsabilità della gestione associata, le modifiche sono definite dal Responsabile del Centro intercomunale di cui all'art. 12 comma 1 lett. a), anche in collaborazione con i referenti dei comuni di cui al medesimo art. 12 comma 1 lett. b);

- nel caso di procedure e mansionari in responsabilità dei comuni , le modifiche sono definite dai referenti comunali in collaborazione con il Responsabile del Centro intercomunale ovvero gli sono comunicate nella loro stesura definitiva.

I mansionari e le procedure come sopra modificati sono comunicati dal Centro intercomunale alla Regione, alla Provincia ed alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 16; sono altresì comunicati ai singoli comuni afferenti la gestione associata.

10.- Ove le modifiche di cui al comma 9 comportano nuove spese a carico del fondo ordinario di cui all'art. 17 ovvero sostanziali modifiche alla organizzazione contenuta nel piano intercomunale ovvero nuove procedure per le quali occorre decidere il livello di responsabilità, si segue la medesima procedura di approvazione del piano di cui al presente articolo , con tempi ridotti a

Art. 6 - Verifica del piano di protezione civile intercomunale tramite esercitazioni

Nel presente articolo si dettaglia l'attività di verifica del piano tramite esercitazioni di cui all'art. 4.

Esempio di articolato

1.- Il Centro intercomunale provvede all'organizzazione di periodiche esercitazioni per la verifica del piano intercomunale di protezione civile secondo le seguenti modalità:

- in prima applicazione della presente convenzione, entro 6 mesi dall'adozione del piano;
- successivamente alla approvazione del piano: almeno ogni 2 anni.

2.- I comuni si impegnano a collaborare all'organizzazione ed a partecipare all'attività esercitativa organizzata ai sensi del presente articolo.

Art. 7 - Iniziative di informazione alla popolazione

Nel presente articolo si dettaglia l'attività di informazione alla popolazione di cui all'art. 4.

Esempio di articolato

1.- La funzione gestita dall'ufficio comune in luogo dei singoli comuni firmatari avente ad oggetto l'informazione alla popolazione è esercitata attraverso la predisposizione di un programma anche pluriennale di iniziative da attuare, previo parere positivo della Conferenza dei Sindaci, anche sulla base delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 17.

2.- In particolare il programma comprende:

- l'informazione alla popolazione del piano di protezione civile intercomunale entro 1 anno dalla approvazione del piano medesimo;
- iniziative di informazione per le scuole;
- qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea ad assolvere tale compito .

3.- Il Centro intercomunale provvede ad organizzare l'esercizio della funzione di cui al presente articolo anche tramite la realizzazione e la gestione di un portale web, unico per

tutto l'ambito intercomunale e accessibile tramite link anche dai portali dei singoli comuni associati. Nel portale sono inserite, a cura del Centro intercomunale sia le informazioni direttamente connesse alle funzioni di protezione civile esercitate in forma associata, sia quelle relative alle attività che restano di competenza dei comuni, che a tale fine provvedono a trasmetterle al Centro intercomunale.

4.- Resta ferma la esclusiva competenza del Sindaco relativamente all'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, in conformità a quanto disposto dalla legge n.265/1999.

5.- Restano altresì di competenza dei singoli comuni le iniziative di informazione funzionali all'avvio del censimento dei danni conseguenti situazioni di emergenza subiti dai soggetti privati (Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.24/R /2008).

Art. 8 - Attività di centro situazioni

Nel presente articolo si dettaglia l'attività di informazione alla popolazione di cui all'art. 4.

Esempio di articolato

1.- Ai fini dell'esercizio della funzione di cui al presente articolo, l'attività di centro situazioni comprende gli adempimenti specificati nel Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/R/2004.

2.- Per garantire la funzionalità del centro situazioni presso il Centro intercomunale saranno operative:

- n. ... unità di personale a tempo determinato/indeterminato appartenente alle seguenti qualifiche e messe a disposizione dai comuni a fianco di ciascuno indicati:

-
-
-
-

3.- Il centro situazioni sarà dotato di un recapito telefonico, comunicato a tutti i soggetti istituzionali e alle forze operative di cui all'art. 5, comma 8 lett. a) del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/2004.

4.- Ai fini di assolvere il requisito di cui all'art. 5, comma 8 del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/2004, il recapito telefonico di cui al comma 3 sarà inoltre portato a conoscenza della popolazione dell'ambito intercomunale per richieste di intervento e segnalazioni fuori dell'orario di apertura dei competenti uffici comunali.

Oppure

4. - Il recapito telefonico di cui al comma 3 non sarà portato a conoscenza della popolazione dell'ambito intercomunale in quanto i singoli comuni associati sono dotati di autonoma organizzazione per le richieste di intervento e segnalazioni anche fuori dell'orario di apertura dei uffici.

5.- Il Centro intercomunale provvederà ad elaborare, anche in forma provvisoria nelle more della predisposizione del piano di protezione civile di cui all'art. 5, le procedure relative all'attività di centro situazioni ed i mansionari a d esse connesse, sia in capo al Centro intercomunale sia in capo ai singoli comuni. Le procedure ed i relativi mansionari sono inviati alla Conferenza dei Sindaci per la relativa adozione e entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione sono trasmessi alla Provincia e Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004, quale stralcio del piano intercomunale di protezione civile.

.. - Nel caso in cui la Conferenza dei Sindaci ritenga di non adottare il piano stralcio predisposto, assegna al Centro intercomunale un termine non superiore a un (1) mese per la presentazione di un documento che tenga conto degli indirizzi disposti dalla medesima Conferenza a tali fini.

...- Trascorso il termine di cui al comma precedente, se il Centro intercomunale non provvede ad adeguare il piano stralcio ovvero se la Conferenza dei Sindaci ritiene di non condividere il documento presentato, la Conferenza dei Sindaci assume le determinazioni di competenza in ordine alla funzionalità della gestione associata e alla sua organizzazione ai sensi dell'art. 16, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia.

Oppure

5.- Il Centro intercomunale entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione provvederà a verificare la conformità delle procedure e dei mansionari, sia in capo al Centro intercomunale sia in capo ai singoli comuni, relativi alla attività di centro situazioni e già contenuti nel piano intercomunale di protezione civile approvato ai sensi dell'art. 24 del D.P. G.R. n.24/R/2004, ed a predisporre:

- le eventuali necessarie integrazioni da trasmettere alla Conferenza dei Sindaci per la relativa adozione, fatto salvo il caso di cui all'art. 5 comma 9.

Oppure

- una relazione attestante la congruità delle procedure in essere alla presente convenzione, da trasmettere alla Conferenza dei Sindaci per la relativa presa d'atto.

.. - Nel caso in cui la Conferenza dei Sindaci ritenga di non adottare le integrazioni ... oppure di non condividere la relazione predisposte/a dal Centro intercomunale, assegna al Centro intercomunale un termine non superiore a un (1) mese per la presentazione di un documento che tenga conto degli indirizzi disposti dalla medesima Conferenza a tali fini.

...- Trascorso il termine di cui al comma precedente se il Centro intercomunale non provvede ad adeguare il documento richiesto ovvero se la Conferenza dei Sindaci ritiene di non condividere il documento presentato dal Centro intercomunale, la Conferenza dei Sindaci assume le determinazioni di competenza in ordine alla funzionalità della gestione associata e alla sua organizzazione ai sensi dell'art. 16, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia.

6.- Nell'ambito delle procedure e dei mansionari sopra richiamati saranno disciplinati per lo meno i seguenti aspetti:

a) le modalità per la verifica delle segnalazioni circa l'insorgenza di situazioni di criticità, in particolare tramite l'individuazione dei soggetti esterni (VV.F., tecnici comunali, consorzi di bonifica, ecc.) da contattare per l'eventuale intervento, ovvero i presupposti per la verifica diretta sul luogo da parte del personale afferente il Centro intercomunale, con la specificazione in questo ultimo caso delle risorse umane e professionali disponibili a tale fine (tecnici del Centro intercomunale, volontariato, ecc.);

b) le modalità di raccordo con le sale operativi comunali (se non è attribuita al Centro intercomunale anche l'attività di centro operativo), provinciali, regionale ai fini della trasmissione/acquisizione delle informazioni e della redazione dei report di segnalazione/monitoraggio.

7.- Le modalità di cui al comma 6 lettera b) saranno definite dal Centro intercomunale in modo da garantire una operatività del centro situazioni adeguata rispetto alle attività di competenza, con la previsione del rientro/permanenza in ufficio ove anche uno solo dei comuni associati si trovi in situazione di emergenza.

Art. 9 – Attività di centro operativo

Nel presente articolo - da inserire laddove in convenzione sia presente la previsione e di cui all'art. 4 bis - deve essere dettagliata l'attività di centro operativo in emergenza . Nella bozza di articolato che segue sono stati disciplinati i contenuti in cui tale attività si sostanzia.

Esempio di articolato

- 1.- Ai fini dell'esercizio della funzione di cui al presente articolo, l'attività di centro operativo comprende gli adempimenti specificati nel Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 69/2004 (art. 2 comma 4).
- 2.- Il Centro intercomunale garantisce l'attività di centro operativo assumendo la responsabilità della gestione di tutte le attività operative afferenti la protezione civile di competenza del comune, ivi compresa la titolarità dell'assunzione e adozione dei conseguenti atti, fatti salvi quelli riservati dalla legge alla competenza del Sindaco.
3. – Rientrano in particolare tra le attività di cui al comma 2:
 - la gestione delle procedure di evacuazione edifici pubblici (scuole, strutture assistenziali e sanitarie, ecc.) e privati (abitazioni, edifici produttivi, edifici destinati alla distribuzione, ecc.) ed aree (aree golenali, aree adibite a mercati, ecc);
 - gestione aree di attesa popolazione;
 - assistenza alla popolazione (alloggio, vitto, informazioni ecc);
 - attivazione e gestione del complesso delle risorse umane e strumenti funzionali all'esercizio delle competenze delegate;
 - gestione soccorritori (aree di ammassamento, ecc.), salvo che non rientrino nella competenza del COM
 - Altro (specificare)

4.- La gestione delle attività di cui al comma 2 e 3 è svolta nel rispetto della funzione di direzione e coordinamento di esclusiva competenza del Sindaco. In caso di istituzione del COM da parte dell'autorità competente, il Centro intercomunale si rapporta a quest'ultimo in qualità di struttura comunale.

5.- Al verificarsi o in previsione di una situazione di emergenza il Sindaco di ciascun comune individua in via ordinaria o temporaneamente un proprio "referente locale" al fine di assicurare il raccordo operativo con il Centro intercomunale e per l'attuazione delle iniziative direttamente assunte dal Sindaco stesso.

6.- Il conferimento della gestione dell'attività di centro operativo comporta il trasferimento alla competenza del Centro Intercomunale anche dell'assunzione di tutti i provvedimenti e gli atti di spesa correlati, ad eccezione di quelli che per legge rientrano nella esclusiva competenza del sindaco.

7.- Il Centro Intercomunale per l'esercizio dell'attività di centro operativo si avvale delle risorse umane e strumentali dei singoli comuni associati in particolare:

- a) della polizia municipale per la gestione della viabilità ;
- b) dell'ufficio tecnico per le verifiche tecniche disposte ;
- c)
- d)

(NB. Se nella convenzione è stata conferita l'attività di Centro operativo, l'attivazione e gestione risorse è ricompresa in tale attività.

L'art. 9 bis che segue riguarda quindi l'ipotesi in cui l'attività di Centro operativo resta in capo al singolo Comune ed è conferita all'Ufficio comune la sola attività operativa relativa alle risorse.)

Art. 9 bis -Attivazione e Gestione di risorse a favore dei comuni associati

Nell'articolo, da inserire ove presente in convenzione l'art. 4 bis, è dettagliata l'attività di attivazione e gestione in emergenza.

Esempio di articolato

1.- Ai fini dell'esercizio in forma associata dell'attività di cui al presente articolo, il Centro intercomunale assume la titolarità ad attivare e gestire le risorse di seguito indicate:

- a) mezzi, attrezzature, manodopera, tecnici, operai forestali destinate in base al piano intercomunale di protezione civile a tale utilizzo e di seguito indicati:
.....
- b) le seguenti sezioni operative di organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito intercomunale:
.....
- c) professionisti e imprese per la gestione delle seguenti attività :
.....

2.- L'esercizio della attivazione e gestione delle risorse in forma associata comporta il trasferimento alla esclusiva competenza del Centro intercomunale della assunzione di tutti i provvedimenti necessari all'attivazione delle risorse di cui al comma 1 e gli atti di

spesa correlati assumendo a proprio carico i relativi oneri finanziari, ad eccezione degli atti che per legge rientrano nella esclusiva competenza del sindaco.

3.- Il conferimento al Centro intercomunale della attività di cui al presente articolo comporta la esclusiva competenza del Centro intercomunale ad avvalersi delle risorse di cui al comma 1.

4.- In caso di costituzione del COC presso uno o più comuni associati, il Centro intercomunale assicura il necessario supporto per la gestione della funzione “materiali e mezzi” e “volontariato”

Art. 10 – Titolarità procedure operative

Nel presente articolo sono esplicitate le procedure operative che trovano o troveranno espressione nel piano intercomunale di protezione civile.

Esempio di articolato

1.- In coerenza con l’oggetto della gestione associata come indicato all’art. 4 e 4 bis (ove presente) e dettagliato dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, il Centro intercomunale elabora il piano di protezione civile intercomunale prevedendo l’assunzione della responsabilità in capo al Centro intercomunale medesimo delle seguenti **procedure operative** :

- ricezione e gestione segnalazioni da altri soggetti istituzionali;
- ricezione e gestione segnalazioni da altri soggetti istituzionali e da privati (numero centralino pubblico);
- mantenimento flusso informativo nei confronti del livello provinciale e comunale
- valutazione scenario di danno in tempo reale
- attivazione presidi per la sorveglianza del territorio
- attuazione di provvedimenti di evacuazione (viabilità, mezzi trasporto, aree attesa, strutture provvisorie di ricovero, ecc.);
- attuazione di provvedimenti di interdizione viabilità (viabilità alternativa, presidio assistenza sanitaria per iso lamento, assistenza popolazione isolata ecc.)
- interventi tecnici per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio su edifici, infrastrutture e opere pubbliche di competenza comunale, anche attraverso verbali di SU o ordinativi di forniture e servizi
- verifica danni occorsi e specificatamente.....
- Altro (specificare)

2.- Parimenti, in coerenza con l’oggetto della gestione associata come indicato all’art. 4 e 4 bis (ove presente) e dettagliato dagli artt.5, 6, 7, 8, 9, il Centro intercomunale elabora il piano di protezione civile intercomunale, prevedendo il mantenimento in capo ai singoli comuni associati della responsabilità delle seguenti **procedure operative** :

- valutazione scenario di danno in tempo reale
- attivazione presidi per la sorveglianza del territorio
- attuazione di provvedimenti di evacuazione (viabilità, mezzi trasporto, aree attesa, strutture provvisorie di ricovero, ecc.);

- attuazione di provvedimenti di interdizione viabilità (viabilità alternativa, presidio assistenza sanitaria per isolamento, assistenza popolazione isolata ecc.)
- interventi tecnici per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio su edifici, infrastrutture e opere pubbliche di competenza comunale, anche attraverso verbali di SU o ordinativi di forniture e servizi
- verifica danni occorsi e specificatamente.....
- Altro (specificare)

Art. 11 – Forme di collaborazione e supporto

Nel presente articolo (FACOLTATIVO) saranno disciplinate le ulteriori forme di collaborazione e supporto fornite dal Centro intercomunale ai comuni firmatari. Tale attività è oggetto di accordo tra le parti e non di attribuzione.

Esempio di articolato

1.- Ferme restando le funzioni e i servizi organizzati e gestiti ai sensi dell'art. 4, il Centro intercomunale si impegna a fornire ai comuni associati le seguenti forme di collaborazione e supporto in emergenza:

- gestione dei dati relativi alle risorse (ivi compreso il volontariato) da rendere disponibili ai comuni che provvedono alla relativa attivazione e gestione;
- svolgimento adempimenti amministrativi quali: richiesta autorizzazione volontariato, ecc. ;
- messa a disposizione del personale tecnico (n..... qualifica..... professionalità.....) per lo svolgimento di sopralluoghi ;
- messa a disposizione degli operai forestali;
- inserimento nel sito web o altre iniziative di informazione ad integrazione delle iniziative comunali di informazione alla popolazione di cui all'art. 7 comma 4 e 5 della presente convenzione ;
- Altro (specificare)

2.- Il piano intercomunale di protezione civile dovrà definire le modalità per lo svolgimento delle sopra indicate attività di collaborazione e supporto.

3.- Le procedure per le quali sono utilizzate le forme di collaborazione e supporto di cui al comma 1 restano in competenza e responsabilità dei singoli comuni.

CAPO II –FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 12 - Organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

Nell'articolo devono essere indicati espressamente gli aspetti organizzativi della forma associata con particolare riferimento alla individuazione del Responsabile della gestione associata e del referente comunale, alla disciplina dei rapporti tra i soggetti.

Esempio di articolato

1. - Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione:
 - a) l'Ente responsabile dell'ufficio comune nomina, previo parere della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 16, il Responsabile del Centro intercomunale e lo comunica alla Provincia, alla Regione oltre che ai Comuni afferenti entro i successivi 5 giorni;
 - b) ogni Comune firmatario individua un proprio referente in ordinario cui è demandato il compito di:
 - assicurare il flusso ed il trasferimento dei dati informativi relativi al proprio ambito territoriale al responsabile di cui alla lettera a);
 - definire le procedure ed i mansionari relativi alle attività di protezione civile che restano in capo ai singoli comuni, secondo le modalità di cui all'art. 5 della presente convenzione.

- 2.- Nella organizzazione del Centro intercomunale il Responsabile di cui al comma 1 lettera a) è sottoposto ai poteri di indirizzo della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 16.

- 3.- Per la gestione dell'attività di centro operativo (*SOLO ove delegate ai sensi dell'art. 9*) nell'ambito dei singoli comuni associati, il Responsabile dell'Ufficio comune è subordinato ai poteri di direzione e coordinamento dei Sindaci dei singoli comuni, relativamente alle attività che svolge nell'ambito territoriale dei medesimi.

- 4.- Nell'ambito della organizzazione della gestione associata, il Responsabile del Centro intercomunale provvede altresì ad assicurare:
 - l'aggiornamento periodico del personale, del Centro intercomunale e dei comuni associati coinvolto nelle attività di protezione civile, relativamente alle procedure o nuove disposizioni adottate in materia;
 - la periodica verifica delle procedure contenute nei mansionari adottati in attuazione del piano di protezione civile o negli atti esecutivi della presente convenzione.

Art. 13 - Sala operativa intercomunale

Il presente articolo è riferito alla Sala operativa intercomunale intesa quale modalità organizzativa per lo svolgimento della attività di "Centro operativo" o dell'attività "Attivazione e gestione delle risorse" oppure per lo svolgimento della attività di collaborazione e supporto.

Esempio di articolato

- 1.- Per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 9 (o 9 bis)

Oppure

attività di collaborazione e supporto di cui all'art. 11

il Centro intercomunale provvede all'organizzazione della sala operativa intercomunale presso la sede posta in e dotata delle apparecchiature necessarie, tra cui in particolare gli strumenti di comunicazione, di seguito specificati:

.....
La funzionalità della sala operativa intercomunale sarà garantita dal Centro intercomunale, oltre che con il personale di cui all'art. 8, con le seguenti modalità:

- n ... unità di personale a tempo determinato/indeterminato appartenente alle seguenti qualifiche
- n
- n. 1 responsabile

2.- Per lo svolgimento delle attività sopra richiamate potranno essere utilizzati anche i volontari appartenenti alle seguenti organizzazioni :

- -----
- -----
- -----

sulla base di convenzioni che saranno stipulate anche a tale fine dal Centro intercomunale.

Art. 14 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Nel presente articolo gli Enti devono affrontare la questione relativa ai regolamenti che l'ufficio comune dovrà applicare per lo svolgimento della gestione associata.

In linea di massima, ferma restando l'unicità dell'ufficio comune, lo svolgimento della funzione potrebbe anche restare nel campo della regolamentazione di ogni singolo Comune; è tuttavia evidente che la funzionalità dell'ufficio comune è assicurata anche dal fatto che questo sia messo in condizione di applicare regolamenti sufficientemente uniformi (anzi, di regola, tra i compiti dell'ufficio comune dovrebbe essere inserito l'istruttoria sui regolamenti comunali che incidono sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati all'ufficio).

La scelta più opportuna ed efficace circa la regolamentazione dello svolgimento delle funzioni va comunque affrontata in stretta relazione con il contenuto della gestione associata e con le attività svolte dall'ufficio comune.

Esempio di articolato

1.- Per quanto non previsto nel piano intercomunale di protezione civile, le funzioni attribuite all'ufficio comune sono regolate da una disciplina regolamentare uniforme alla cui elaborazione provvede l'ufficio comune entro giorni dalla firma della presente convenzione ; tale attività è svolta in rapporto con i referenti dei singoli comuni di cui all'art. 12 della presente convenzione.

2.- L'Ufficio comune provvede altresì a effettuare l'istruttoria sui regolamenti comunali esistenti che incidono sullo svolgimento delle funzioni affidate alla gestione associata proponendo le necessarie modifiche. I comuni associati si impegnano ad adottare i regolamenti di cui al comma 1 ovvero le modifiche ai regolamenti comunali esistenti, funzionali a dare attuazione alla presente convenzione e al piano di protezione civile intercomunale. In particolare tali modifiche saranno adottate ove necessarie alla operatività dei mansionari e delle procedure di cui al piano intercomunale.

CAPO III -RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 15 - Decorrenza e durata della convenzione

Nel presente articolo è stabilita la decorrenza e la durata espressa del vincolo associativo, oltre che la possibilità e le formalità connesse con il suo rinnovo. La determinazione della durata non esclude la previsione della facoltà di recesso dei singoli firmatari o lo scioglimento consensuale del vincolo associativo.

In base alle attività di protezione civile attribuite (centro situazioni, centro operativo) è opportuno legare l'entrata in vigore della delega al verificarsi di determinate condizioni che consentano, al di là della mera previsione nell'atto convenzionale, di rendere operativo l'esercizio delle attività in questione.

Nel caso in cui vi sia già il piano intercomunale approvato ai sensi del D.P.G.R. n.69/R/2004 non tenere conto dei comma 2 e 3 riportati nell'esempio di articolato di seguito riportato; in questo caso subentra l'applicazione di quanto previsto nell'esempio di articolato di cui all'art. 8 della presente bozza di convenzione.

Esempio di articolato

- 1.- Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla stipula della stessa con scadenza il
- 2.- Per le attività di centro situazioni il Centro intercomunale diventa operativo alla approvazione delle relative procedure ai sensi di cui all'art. 24 D.P.G.R. n.69/R/2004, secondo quanto previsto all'art. 8 della presente convenzione.
3. - Per le attività di centro operativo (o attivazione e gestione risorse) il Centro intercomunale diventa operativo all'approvazione del piano di protezione civile intercomunale. Fino a tale data le funzioni di cui all'art. 9 (o art. 9 bis) restano in competenza dei singoli comuni firmatari.
- 4.- La presente convenzione potrà essere rinnovata con provvedimento espresso approvato dai singoli Enti che vi aderiscono.

Art. 16 – Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

La convenzione deve prevedere forme di consultazione tra gli Enti contraenti ed a tale fine deve individuato un apposito organismo che comprenda i Sindaci dei Comuni convenzionati (es. Conferenza dei Sindaci oppure altro organo ove già presente con tali caratteristiche) o i loro delegati che, nel rispetto delle norme sul riparto delle competenze politiche e gestionali di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 267 del 2000, esamini le questioni di interesse comune, verifichi la rispondenza dell'azione dell'ente delegato ai programmi delle rispettive amministrazioni .

Posto che ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 i Sindaci sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, è necessario individuare all'interno della gestione associata un organo che si confronti su tali temi ed eserciti suddetti poteri in modo coordinato. E' evidente, infatti, che le funzioni di indirizzo politico sull'ufficio comune devono essere rispondenti agli obiettivi per i quali si è proceduto alla sua istituzione.

Laddove la convenzione preveda la costituzione di comitati o gruppi di lavoro con funzioni di supporto alla sede di consultazione istituzionale, devono esserne delimitati con chiarezza i compiti, onde evitare che assumano su di sé parte dei compiti propri dell'ufficio comune.

Esempio di articolato

- 1.- E' istituito un organismo collegiale denominato "Conferenza dei Sindaci" composto dai Sindaci dei comuni convenzionali o loro delegati.
- 2.- La Conferenza dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo politico, esamina le questioni di interesse comune, verifica la corrispondenza dell'azione del Centro intercomunale ai programmi delle rispettive amministrazioni e sovrintende sul funzionamento dei servizi approvando direttive comuni per la gestione delle funzioni conferite. La Conferenza dei Sindaci provvede ad adottare il piano di protezione civile intercomunale ed a esprimere parere nei casi indicati dalla presente convenzione.
- 3.- In caso di inosservanza da parte del Centro intercomunale degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci assume gli opportuni provvedimenti al fine di garantire che le funzioni di protezione civile possano essere svolte nel perseguimento dell'obiettivo di salvaguardia della incolumità delle persone e dei beni.
- 4.- Il Segretario Generale dell'ente responsabile della gestione associata assicura la convocazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 17 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

La disciplina dei rapporti finanziari tra gli enti firmatari in relazione alle funzioni attribuite all'ufficio comune per l'espletamento delle funzioni è obbligatoria per legge. Nel presente articolo si dovranno quindi indicare le somme ovvero le modalità di ripartizione delle quote che i Comuni si impegnano a destinare all'ente responsabile della gestione per le spese ordinarie di funzionamento della gestione associata e le risorse necessarie per lo svolgimento della funzione.

In linea di massima la scelta può andare nel senso che le risorse vengano attribuite direttamente all'ufficio mediante gli atti di bilancio dei singoli Comuni (prevedendo la possibilità per il responsabile dell'ufficio comune di assumere impegni di spesa direttamente sui bilanci dei Comuni convenzionati), ovvero che le risorse vengano trasferite all'ente presso cui l'ufficio è costituito, sulla base delle spese che l'ente stesso sostiene nell'immediato, e che vengono successivamente rendicontate ai vari Comuni contraenti.

I soggetti firmatari dovranno anche verificare la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata e adottare i provvedimenti più opportuni perché tale coerenza sia garantita.

Esempio di articolato

- 1.- Le spese ordinarie di funzionamento della gestione associata sono garantite con l'impegno degli Enti firmatari a stanziare annualmente nei propri bilanci le risorse a ciò destinate secondo le seguenti modalità di ripartizione delle quote:
----- (es. in percentuale su numero abitanti, estensione territoriale, ecc.) così come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto. Le suddette quote sono accreditate all'Ente Responsabile del Centro intercomunale secondo le seguenti scadenze / entro il dell'anno di riferimento .

2.- Le risorse finanziarie messe a disposizione con le suddette modalità, riguardano in particolare:

- oneri per il personale di cui all'art. 11, comprese le indennità per la reperibilità e il lavoro straordinario connessi con l'attività di centro situazioni, determinate anche in forma forfetaria e salvo conguaglio finale;
- affitti dei locali destinati alla funzione ;
- spese di ammortamento automezzi e attrezzature dell'ente delegato assegnate all'esercizio delle funzioni delegate in via esclusiva (o in quota parte se aventi anche altro utilizzo da parte degli enti firmatari) ;
- spese per utenze (energia elettrica, telefono, acqua, metano, connessioni satellitari, ecc.);
- spese per prestazioni di servizi (pulizia locali, manutenzioni, ecc.);
- contributi destinati a convenzioni afferenti lo svolgimento ordinario funzione (es. volontariato).

3.- Le spese straordinarie connesse all'attività di centro operativo (se gestito tramite il Centro intercomunale) o di attivazione e gestione risorse sono garantite con l'impegno degli Enti firmatari :

- a) a dotare annualmente l'ente responsabile del Centro intercomunale di un fondo per le emergenze pari a euro (...../...) secondo i criteri di ripartizione di cui al comma 1;
- b) a reperire la relativa copertura finanziaria per la parte di spesa eccedente la quota di cui alla lett. a), entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, secondo le seguenti modalità di ripartizione delle quote :
 - spese per interventi specifici a vantaggio dei singoli comuni : a totale carico dei medesimi per l'importo corrispondente;
 - spese per interventi attivati a vantaggio di tutti i comuni associati (es. attivazione sala operativa): secondo le percentuali stabilite ai sensi del comma 1 ;
 - spese indistinte per interventi a vantaggio anche solo di alcuni dei comuni associati: in quote uguali per tutti i comuni interessati;
- c) a ripristinare la quota di spettanza sul fondo per le emergenze di cui alla lett. a) entro i successivi 3 mesi .

4.- Il Centro intercomunale provvede a comunicare immediatamente ai comuni interessati l'attivazione delle iniziative che comportano le spese di cui al comma 3.

5.- Il Centro intercomunale si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla copertura delle spese di cui al comma 3 ove, in base alla legislazione regionale o nazionale, ne sia previsto il rimborso da parte della regione o dello Stato. Il mancato adempimento comporta l'assunzione della spesa a carico dell'ente responsabile del Centro intercomunale.

6.- La copertura delle altre spese afferenti le altre attività gestite in forma associata e in particolare le iniziative di informazione e le esercitazioni relative al piano di protezione

civile intercomunale, è assicurata dagli enti associati tramite specifici stanziamenti di bilancio in base al programma di attività messo a punto dal Centro intercomunale, previo parere positivo della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 16.

7.- Il Centro intercomunale redige con cadenza annuale, entro il, la rendicontazione delle spese sostenute ai sensi del comma 1 e del comma 6 e la trasmette ai comuni firmatari. Per le spese definite in via forfetaria ovvero suscettibili di aumenti, indipendenti dalla volontà del Centro intercomunale, sulla base del rendiconto vengono effettuati i necessari conguagli a credito dell'ente responsabile del Centro intercomunale o dei comuni associati.

8.- *La Conferenza dei Sindaci stabilisce il criterio relativo alla utilizzazione delle risorse di cui alla Lr n.40/2001*

Oppure

Le risorse di cui alla Lr n.40/2001 attribuite ai sensi e con le modalità di cui alle relative disposizioni regionali attuative, sono utilizzate come segue:

Art. 18 - Beni e strutture

Nel presente articolo è previsto che gli Enti indichino le sedi, le strutture e le attrezzature messe a disposizione per l'esercizio delle funzioni o che è stabilito che siano messe a disposizione del centro intercomunale da parte degli Enti firmatari i.

Esempio di articolato

1.- Per l'esercizio delle funzione oggetto della presente convenzione i Comuni mettono a disposizione del Centro intercomunale:

i seguenti locali :

le seguenti attrezzature:

i seguenti magazzini/aree adibite a rimessaggio:

2.- La suddetta messa a disposizione è a titolo temporaneo e gratuito e al Centro intercomunale spettano gli oneri di manutenzione che saranno assolti a valere sulle risorse di cui all'art. 17.

3.- Nel caso di modifica della composizione della forma associata, i beni di proprietà dell'ente uscente rientrano in sua disponibilità fatto salvo diverso accordo tra le parti in sede di Conferenza dei Sindaci. In caso di cessazione della presente gestione associata, i beni rientrano in disponibilità degli Enti proprietari.

4.- Nel caso di beni indivisibili acquistati per le finalità della presente convenzione a valere sulle risorse di cui all'art. 17, la destinazione verrà definita di comune accordo in coerenza con le indicazioni della Conferenza dei Presidenti di cui all'art.16 attraverso convenzione o altro atto.

5.- In caso del venire meno della forma associata, i beni acquistati con risorse regionali saranno trasferiti all'ente indicato dalla Regione.

Art. 19 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

In questo articolo si dovranno prevedere le formalità e gli obblighi di preavviso per il recesso da parte dei singoli Comuni e le modalità per definire gli eventuali residui patrimoniali.

Esempio di articolato

1. - Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun ente firmatario non prima di anno/i dalla costituzione della gestione associata, mediante adozione di apposita delibera consiliare e formale comunicazione agli altri comuni, da assumersi almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2.- Il recesso è operativo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sopra richiamata comunicazione. Restano a carico del comune recedente le spese di gestione relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L'Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale. Gli eventuali residui patrimoniali saranno concordati in sede di Conferenza dei Sindaci.

3.- Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata per i restanti Comuni.

4.- Nel caso in cui uno o più Comuni partecipanti alla presente convenzione non procedano al trasferimento delle quote finanziarie a proprio carico di cui all'art. 17, il Centro intercomunale, previa diffida ad adempiere, potrà sospendere l'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione per quello specifico Ente/i, dandone comunicazione alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 16, alla provincia e alla Regione

Art. 20 - Controversie relative alla convenzione

Nel presente articolo dovrà essere individuata la modalità di risoluzione di questioni interpretative della convenzione o di questioni relative alla sua applicazione.

Esempio di articolato

1.- Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 16 alla quale è conferito il potere di redimere, a maggioranza, in via extragiudiziale tali controversie.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Norma finale

Nel caso di Ufficio comune già esistente a seguito di convenzione, se con la nuova convenzione si intende regolare in modo diverso la gestione associata ovvero modificare i componenti ovvero sostituire l'Ente responsabile dell'Ufficio comune, occorre prevedere un articolo in cui si disciplina il subentro ad ogni effetto nei beni ed in tutti i rapporti attivi e passivi della precedente forma associata, senza soluzione di continuità.

Esempio di articolato

1.- La nuova forma associata sostituisce a tutti gli effetti la precedente di cui alla convenzione sottoscritta in data ed il nuovo soggetto subentra ad ogni effetto nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della precedente forma associata.

Art. 22 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nella convenzione e si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della pres ente.

Esempio di articolato

1.- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

2.- Eventuali modifiche alla pres ente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 23 - Esenzioni per bollo e registrazione

Per gli adempimenti di cui all'oggetto si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Esempio di articolato

1.- La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16; ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. pagine, che viene firmato dalle parti.

Il Sindaco/ Presidente: -----

I Sindaci dei Comuni di: -----